

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

**PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI
AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
REG.(UE) 2021/1139**

AVVISO PUBBLICO

**AZIONE 7.A.3 “*Promozione di nuovi approcci di
integrazione tra pesca e turismo*”**

CUP B29I26001060009

Codice Intervento 331214

Operazione 14 e 21 collegate all'intervento 111402

Articolo del Reg. (UE) 2021/1139 Art. 14 comma 1 lett.a)

PRIORITÀ 3: consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

OS 3.1 Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

OBIETTIVO SPECIFICO Azione 7.A.3

Pianificazione e sperimentazione di interventi ed azioni in grado di intercettare le reali esigenze del settore

Sommario

Articolo 1 Riferimenti normativi	4
1.1. REGOLAMENTI EUROPEI	4
1.2. NORMATIVA NAZIONALE	7
1.3. NORMATIVA REGIONALE	10
Articolo 2 Definizioni	10
Articolo 3 Obiettivo Specifico	12
Articolo 4 Finalità ed inquadramento dell'azione	12
4.1 Finalità	12
4.2 Azioni ed operazioni attivate	13
Articolo 5 Risorse disponibili	14
5.1. Limite massimo e minimo di spesa ammissibile	14
5.2 Intensità dell'aiuto pubblico	14
Articolo 6 Applicabilità degli Aiuti di Stato	14
Articolo 7 Area territoriale di attuazione	15
Articolo 8 Attività ammissibili	15
Articolo 9 Soggetti ammissibili a presentare domanda di sostegno	16
Articolo 10 Requisiti per l'ammissibilità	17
10.1. Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate nell'ambito della DAI 111402	17
10.2 Condizioni di ammissibilità relativi al richiedente	17
Articolo 11 Ammissibilità della spesa	17
11.1 Spese ammissibili	17
Articolo 12 Modalità e termini per la presentazione della domanda	22
Articolo 13 Documentazione richiesta per accedere al contributo	22
Articolo 14 Criteri di selezione	23
Articolo 15 indicatori	28
15.1 Indicatori di risultato	28
15.2 Coefficiente climatico ambientale	28
Articolo 16 - Valutazione	29
Articolo 17 – Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe	30
Articolo 18 - Varianti	31
Articolo 19 –Modalità di rendicontazione	34
19.1 Modalità di pagamento	34
19.2 Documenti giustificativi di spesa	35
19.3 Ulteriori specifiche	36
Articolo 20 - Modalità di erogazione dei contributi	38
Articolo 21 – Controlli	43

Articolo 22 - Obblighi specifici dell'intervento	43
Articolo 23 - Cumulabilità degli aiuti pubblici	44
Articolo 24 – Rinuncia al contributo concesso	45
Articolo 25 – Decadenza, Revoca del sostegno e recupero delle somme erogate	45
Articolo 26- Stabilità delle operazioni, vincoli di inalienabilità e di destinazione	46
Articolo 27 - Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	47
Articolo 28 - Misure di informazione, comunicazione e pubblicità	48
Articolo 29 - Rettifiche finanziarie e recuperi	48
Articolo 30 – Ricorsi	48
Articolo 31 - Informativa e trattamento dei dati personali	48
Articolo 32 - Rinvio	49

Articolo 1 Riferimenti normativi

1.1. REGOLAMENTI EUROPEI

- TFUE – versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 202/01) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - Brussels 17.6.2014 SWD(2014) 190 final - {COM(2014) 357 final} {SWD(2014) 191 final};
- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli

affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
- Accordo di Partenariato 2021-2027 - CCI 2021 IT16FFPA001, conforme all'art.10, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1060/2021, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027, approvate in data 7 marzo 2024;
- Decreto direttoriale PEMAC n. 669020 del 19/12/2024, che approva il Documento metodologico e le Schede tecniche attuative relativi alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC).
- Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia che include, tra l'altro, la Priorità 3 "Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura";
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione;
- Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1);
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009



- e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
 - Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
 - Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
 - Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
 - Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 – 0041;
 - COM(2007)574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una politica marittima integrata per l'Unione Europea;
 - COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;
 - COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;

- COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente;
- Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25);
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);
- 2003/361/CE raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE).

1.2. NORMATIVA NAZIONALE

- Legge n. 241/90, del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. n. 445/00, del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (GU n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);
- D. Lgs n. 159/11, del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 280902011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs. n.33/13, del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D. Lgs n. 196/03, del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del



- Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)), (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ordinario n. 123);
- D.P.R. n. 313/02, del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (GU n.36 del 13-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 22);
 - D. Lgs n. 36/2023, del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (23G00044) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
 - D.M. attività produttive, del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
 - D. Lgs n. 152/06, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96);
 - D. Lgs n. 154/04, del 26 maggio 2004, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (GU n.146 del 24-06-2004);
 - D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012), (GU n.26 del 01-02-2012);
 - D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
 - D.M. 16741, del 26 luglio 2017, Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
 - D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184 recante "Codice degli incentivi", adottato in attuazione della Legge 27 ottobre 2023 n. 160;
 - Legge n. 154/16, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
 - D. Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
 - Legge n. 250, 13 marzo 1958, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (GU n.83 del 05-04-1958);
 - Legge n. 413, 26 luglio 1984, Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario);
 - Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
 - Legge n. 183, del 10 dicembre 2014, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n. 290 del 15-12-2014);

- D.P.R. n. 357/97, dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219);
- D.P.R. n. 120/03, del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
 - D. Lgs. n. 190, del 13 ottobre 2010, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (10G0212) (GU n. 270 del 18-11-2010);
 - D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012) (GU n.26 del 01-02-2012);
 - D.M. n°16741/17, del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
- D.M. 26 gennaio 2012, Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
 - Legge n. 154, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
 - Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita> Allegato alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 finale del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Procedura scritta del 13 maggio 2023 del Comitato di Sorveglianza con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo;
- Decreto MASAF n. 233337 del 04 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale;
- Procedura scritta del Tavolo Istituzionale chiusa il 28/06/2023 con la quale sono stati approvati i seguenti documenti: documento metodologico per l'applicazione dei criteri di selezione, schema di avviso pubblico per la selezione dei GAL, Format per la predisposizione della Strategia, modello di istanza per la selezione a due fasi, modello di istanza per la selezione ad una fase, modello di istanza per il sostegno preparatorio, modello di istanza per la richiesta del contributo sul sostegno preparatorio, modello di domanda di pagamento per il sostegno preparatorio.

1.3. NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 5 giugno 2012, n. 23. Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici).



- Convenzione tra AdG del Programma Nazionale FEAMPA e OI Regione Abruzzo sottoscritta in data 14/09/2023;
- DGR n. 438 del 20/07/2023 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura - FEAMPA 2021/2027– presa d’atto dell’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA ed individuazione Referente dell’Autorità di Gestione del PN FEAMPA per l’O.I. Regione Abruzzo”;
- DGR n. 981 del 28/12/2023 recante presa d’atto del Piano Finanziario del P.N. FEAMPA 2021/2027 per l’Organismo Intermedio Regione Abruzzo e mandato per istituzione dei capitoli della spesa e dell’entrata vincolati all’attuazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 e realizzazione attività; - DGR n. 474 del 04/08/2023 con la quale la Giunta regionale ha conferito al Dott. Francesco Di Filippo l’incarico di Dirigente del Servizio “Sviluppo Locale ed Economia Ittica” – Sede Pescara, incardinato presso il Dipartimento Agricoltura;
- Disposizioni procedurali dell’O.I. Regione Abruzzo adottate con determinazione DPD022/183 del 03.12.2024 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la Convenzione sottoscritta in data 21/09/2023 tra AdG del PN FEAMPA e l’OI Regione Abruzzo nella persona del Dirigente pro-tempore del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica;
- l’Avviso pubblico per la selezione del GAL pesca della Regione Abruzzo, di seguito Avviso, è stato pubblicato in data 31.07.2023 (DPD022/145/2023);
- l’Atto di approvazione della graduatoria per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale pubblicato in data 18.03.2024 DPD022/64;
- Convenzione tra la Regione ed il GAL Pesca Abruzzo siglata in data 13 giugno 2024;
- L’atto di approvazione della variante alla Strategia di Sviluppo Locale del Gal Pesca Abruzzo comunicato con protocollo n.0077625/26 in data 25.02.2026;

Articolo 2 Definizioni

- **“Piccola pesca costiera”**: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- **Lunghezza fuori tutto di un’imbarcazione da pesca**: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull’attestazione provvisoria.
- **“Pesca nelle acque interne”**: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi.
- **“Pescatore”** - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.

- **“Impresa di pesca”** - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **“Armatore di un’imbarcazione da pesca”** – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l’equipaggio.
- **“Proprietario”** - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- **“Tipologia di Intervento”** - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **“Tipologia di Operazione”** - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **“Investimento”** - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- **“IAS - Invasive alien species”**: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- **“SNAI”**: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **“Strategia macroregionale”**: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **“Strategia del bacino marittimo”**: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

Articolo 3 Obiettivo Specifico

L’Azione 7.A.3 **“Promozione di nuovi approcci di integrazione tra pesca e turismo”**, attiva l’obiettivo specifico 7.A: **Pianificazione e sperimentazione di interventi ed azioni in grado di intercettare le reali esigenze del settore della SSL del GAL PESCA ABRUZZO (intervento 331214 Attuazione della strategia CLLD).**

Articolo 4 Finalità ed inquadramento dell'azione

4.1 Finalità

L'azione mira a supportare il mondo della pesca e dell'acquacoltura ad affrontare le sfide a cui è chiamato il settore, attraverso prospettive di sviluppo sostenibile e inclusivo legate all'integrazione delle attività ordinarie con quelle a matrice turistica. L'obiettivo prevede in modo particolare di promuovere nuovi approcci di integrazione tra pesca e turismo, specifici per il mondo della piccola pesca artigianale, analizzando e proponendo soluzioni efficaci alle problematiche pratiche connesse a tali attività, percorsi di accompagnamento e valutazione delle ricadute positive economiche e sociali che si possono realizzare.

L'obiettivo principale è quello di fornire agli operatori ittici abruzzesi le conoscenze, le competenze e le informazioni necessarie all'avvio di attività di diversificazione turistica a valere sui settori del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo.

La **finalità** dell'azione 7.A.3 "**Promozione di nuovi approcci di integrazione tra pesca e turismo**" è in linea con le finalità delle DAI 111402, rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. Le finalità verranno perseguite mediante azioni mirate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore.

L'azione, attraverso l'intervento "**331214 Attuazione delle strategia CLLD**, collegato all' intervento DAI **111402**, andrà ad attivare le **operazioni di cui al codice: 14. Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano, 21. Studi e ricerche**, oggetto del presente Avviso pubblico.

Codice intervento	Intervento	Operazioni
331214 collegato al codice di 111402 . "Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali"	Attuazione della strategia CLLD "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi"	14. Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano 21. Studi e ricerca

<i>degli operatori del settore”</i>	<i>competitivi e attraenti”</i>	
-------------------------------------	---------------------------------	--

4.2 Azioni ed operazioni attivate

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139 art.14 comma 1 lett. a)
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1 - Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	CODICE INTERVENTO: 111402 Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	14. Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano, 21. Studi e ricerche

Articolo 5 Risorse disponibili

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad **Euro 110.000,00**, destinate a finanziare n.1 progetto comprensivo della realizzazione di tutte le attività di cui al punto 8.1

5.1. Limite massimo e minimo di spesa ammissibile

Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in **€ 110.000,00** il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad € 80.000,00.

In caso di domanda che risulti ammessa, ma non finanziata per esaurimento delle risorse messe a bando, questa potrà essere finanziata successivamente con scorrimento della graduatoria già approvata in precedenza, secondo le condizioni previste dal bando, qualora il CdA disponga eventuali successivi stanziamenti a valere sulla medesima all'azione.

5.2 Intensità dell'aiuto pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139. Si precisa quanto segue:

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio;
2. In deroga al punto 1., con particolare riferimento all'Allegato III citato, agli interventi ammessi nell'ambito del presente avviso sono applicabili le seguenti aliquote massime di contributo pubblico in funzione della categoria specifica di operazione:
 - riga 13 Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'art. 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: (i) interesse collettivo; (ii) beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi e pubblico accesso garantito ai loro risultati: 100%
 - riga 8 Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi: 100%

Articolo 6 Applicabilità degli Aiuti di Stato

L'azione attua quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE".

Inoltre, l'operazione attivata dal presente Avviso riguarda la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura (ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE).

Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

Il Gal Pesca Abruzzo procede, se del caso, agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 184/2025 in materia di registrazione, monitoraggio e trasparenza degli incentivi pubblici

Articolo 7 Area territoriale di attuazione

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio di riferimento del GAL Pesca Abruzzo, che comprende tutti i territori dei comuni dell'intera area costiera della Regione Abruzzo.

Articolo 8 Attività ammissibili

L'Azione prevede di finanziare un progetto volto a **promuovere pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo come strumenti di diversificazione economica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale per le marinerie abruzzesi**, con particolare focus sugli operatori della piccola pesca artigianale.

A tale scopo, le attività previste sono:

1. Analisi e ricerca sullo stato dell'arte del settore pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo in Abruzzo, comprensivo di un approfondimento su una realtà insistente nell'area mediterranea con caratteristiche simili alla Regione Abruzzo.

2. Networking di cooperazione con almeno n.1 ente/centro studi/università/gruppo di azione locale, da realizzarsi attraverso visite studio, scambi di buone pratiche, elaborazione linee guida comuni e proposte normative valorizzando in particolare quanto emerso dal confronto con gli operatori locali.

Tale attività dovrà prevedere un numero minimo di 2 visite studio ed il coinvolgimento complessivo di almeno n. 4 operatori ittici locali.

3. Progettazione partecipata con gli operatori locali nella quale si andrà a rilevare il grado di conoscenza della materia, l'interesse alla sperimentazione e le proposte di superamento/mitigazione degli ostacoli normativi e pratici legate all'attuazione delle attività, con la collaborazione di gruppi di azione locali, associazioni di categoria e/o organizzazioni di produttori locali.

4. Formazione/informazione rivolta agli operatori locali, attraverso percorsi formativi e laboratori di empowerment per pescatori, giovani e donne, comprensiva di un apprendimento tematico circa le opportunità di finanziamento legate agli investimenti da sostenere per l'avvio delle attività di pescaturismo.

Dovranno essere attivati un minimo di 4 percorsi formativi a valere su tematiche direttamente collegate all'avvio di attività di pescaturismo, ittiturismo o acquiturismo.

5. Attività di sensibilizzazione, comunicazione e disseminazione dei risultati, comprensiva di n.1 evento finale, in misura non superiore al 15% del budget complessivo di progetto.

Tramite il presente avviso, dovranno essere attivate entrambe le seguenti operazioni:



Operazione 14-Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano di competenza delle Associazioni ed Organizzazioni di settore riconosciute dalla Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022

Investire nel capitale umano è vitale per accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività di pesca, attraverso percorsi di qualificazione professionale, l'apprendimento permanente e la creazione di reti nel settore della pesca che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi dell'azione.

Al fine di ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre, inoltre, prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, favorire processi di scambio di esperienze tra gli addetti nonché tra addetti ed organismi scientifici.

Con l'attivazione di questa operazione si sosterranno le seguenti tipologie di investimenti:

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
- b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
- c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altri portatori di interessi.

Operazione 21 - Studi e ricerca

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad attività di studio e ricerca di base e sul campo, redazione di documenti di consultazione per i portatori di interesse finalizzate ad incrementare la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore, nonché alla condivisione di best practice innovative.

Articolo 9 Soggetti ammissibili a presentare domanda di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare domande sono gli **Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, in partenariato con almeno uno tra i seguenti soggetti:**

- Associazioni ed organizzazioni della pesca di cui al art. 2, lett. a), b) e c) del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022, ovvero:

- a) le associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.

220 del 2 agosto 2002;

- b) le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore;
- c) le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica.

Le associazioni ed organizzazioni dovranno partecipare in partenariato o con la collaborazione delle imprese di pesca ed acquacoltura

Articolo 10 Requisiti per l'ammissibilità

10.1. Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate nell'ambito della DAI 111402

Le operazioni attivate devono concorrere all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27.

Si segnala che il GAL PESCA ABRUZZO in sede di istruttoria verificherà attentamente che le tematiche oggetto dello studio o della ricerca finanziati non siano ripetitivi rispetto a progetti già finanziati in precedenza, con i fondi FEAMP e FEAMPA.

10.2 Condizioni di ammissibilità relativi al richiedente

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 138 del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024;
- b) non rientrare nei casi di inammissibilità previsti all'art. 11 par. 1 e 3 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) rispettare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente.

I requisiti di ammissibilità sopracitati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

Il mantenimento dei requisiti dichiarati costituisce condizione essenziale per la permanenza del beneficio per l'intera durata dell'operazione finanziata.

Articolo 11 Ammissibilità della spesa

11.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

In particolare, secondo quanto stabilito nelle medesime Linee guida, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) deve essere pertinente, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- b) congrue
- c) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- d) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
- e) tracciabile, ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- f) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) **Spese di personale**
- b) **Acquisizione di beni e servizi;**
- c) **Imposta sul valore aggiunto, se rappresenta un costo reale;**
- d) **Spese generali**

In dettaglio:

A) Spese di personale

Solo per imprese, università, enti di ricerca pubblici/privati le spese del personale interno impiegato per attività di ricerca e sviluppo saranno rendicontate a costi standard unitari e dovrà essere presentata la seguente documentazione.

Per le spese del **personale impiegato nei progetti di ricerca e sviluppo** si applicano i *costi standard unitari*. Pertanto, la congruità dei costi deve essere determinata sulla base delle tabelle riportate nell'appendice 1 del presente Avviso. I richiedenti riportano nella relazione progettuale le informazioni richieste, indicando, per ciascuna figura professionale, i relativi importi, calcolati moltiplicando i quantitativi richiesti per i costi unitari descritti nell'Appendice 1.

Qualora per la realizzazione di un progetto sia previsto l'impiego di personale inquadrato dal nuovo contratto di ricerca introdotto dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, soltanto per tali figure professionali le relative spese dovranno essere determinate e rendicontate a costo reale, ai sensi del par. 6.1 delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese FEAMPA 2021/2027.

In tal caso, al fine di determinare i **costi del personale a costo reale**, la tariffa oraria deve essere calcolata in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili



menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Si rinvia al paragrafo 6.1 Costi diretti del personale delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese.

B) Spese per beni e servizi

Si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- *spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;*
- *spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente legate alla realizzazione dell'intervento;*
- *investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;*
- *acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;*
- *servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);*

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati. La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia al paragrafo 7.8. Spese per beni e servizi delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese.

C) Imposta sul valore aggiunto



L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 2021/1060. L'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal beneficiario.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Si rinvia al paragrafo 7.5 Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese.

D) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del **10%** dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA.

Segue una lista indicativa dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di Gestione;
- spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione;
- l'informazione e la pubblicità obbligatoria sull'intervento finanziato dal PN FEAMPA 2021/2027;

Nell'ambito delle spese generali, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili riportanti nel dettaglio il tipo di servizio/prestazione professionale offerta nonché il prezzo, prodotti da soggetti esterni ed indipendenti. Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Si rinvia al paragrafo 7.9 Spese generali delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese con le seguenti ulteriori disposizioni applicative

11.3 Spese non ammissibili

Ai sensi dell'articolo 64, par. 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 e come da Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMPA 2021/2027, non sono ammissibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dal bando;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Inoltre, non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) opere/investimenti le cui spese siano riferibili ad operazioni materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda;
- b) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, ad eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- c) acquisto di terreni e edifici;
- d) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
- e) multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, spese processuali e di contenzioso nonché spese relative a brevetti;
- f) deprezzamenti e passività, revisioni dei prezzi, addizionali per inflazione, interessi di mora o passivi, perdite sul cambio, commissioni, spese bancarie e altri tributi o oneri di qualsiasi natura;
- g) spese per una delocalizzazione, come definito all'articolo 2, punto 61-bis Regolamento (UE) n. 651/2014, in base a quanto previsto dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- h) beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- i) interventi finalizzati agli adeguamenti a obblighi di legge;
- j) interventi di riparazione ordinaria e/o manutenzione ordinaria e/o mere sostituzioni, compreso il dragaggio;
- k) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati e il relativo montaggio;
- l) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- m) software non specialistico e/o non connesso all'attività del progetto;
- n) acquisto di arredi ed attrezzature per uffici ed alloggi;
- o) opere di abbellimento ed opere relative a spazi verdi, strade e piazzali;
- p) materiali di consumo per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- q) personale di ruolo (inclusi gli oneri per incentivi di cui al codice dei contratti pubblici);
- r) canoni delle concessioni demaniali;
- s) consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- t) interventi non strettamente inerenti alle finalità delle operazioni oggetto del presente Avviso pubblico;
- u) interventi non riferibili al progetto presentato;

- v) interventi per i quali la documentazione presentata non consente di collegarli alle finalità delle operazioni oggetto del presente Avviso pubblico e/o al progetto presentato;
- w) spese per le quali non risulta presentata la documentazione secondo quanto specificato dall'avviso;
- x) interventi per i quali la documentazione presentata sia in fase di richiesta di contributo che in fase di rendicontazione risulti connotata da elementi atti a indurre in errore l'Amministrazione regionale. Non sono altresì ammesse le spese:
- y) per le quali non sia stato possibile determinare l'ammissibilità in conseguenza della mancanza e/o insufficienza nella documentazione allegata alla domanda di contributo ovvero alla domanda di liquidazione, anche a seguito di richiesta di integrazione di elementi utili a distinguerle da quelle non ammissibili;
- z) i cui pagamenti violano quanto previsto dalla normativa vigente e le modalità previste dall'Avviso;
- aa) che non rispettano le condizioni di ammissibilità, anche a seguito dell'analisi della documentazione presentata in sede di rendicontazione.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMPA 2021/2027”.

Articolo 12 Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante/Amministratore dell'ente richiedente.

La domanda può essere firmata digitalmente, secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritta con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

I soggetti che intendono accedere al finanziamento devono inviare le domande, complete di allegati, al GAL Pesca Abruzzo mediante PEC: galpescaabruzzo@pec.it. Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura “**SSL Gal Pesca Abruzzo - AZIONE 7.A.3 – Avviso pubblico Promozione di nuovi approcci di integrazione tra pesca e turismo**”. Tutti i files, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF. **NON** sono accettati altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.).

L'invio delle domande di sovvenzione dovrà avvenire entro il termine di **45 giorni** decorrenti dal giorno della pubblicazione del bando.

La modulistica afferente alle domande di sovvenzione (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa disponibile al seguente indirizzo web: www.galpescaabruzzo.it.

Articolo 13 Documentazione richiesta per accedere al contributo

Le domande, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione:

- 1. Domanda di contributo di cui all'Allegato A** sottoscritta dal legale rappresentante, con documento

di identità del richiedente se non utilizzata la firma digitale;

2. ove la candidatura si presenti in forma collettiva, **bozza di accordo di collaborazione** (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni, ecc.), da stipulare entro 30 giorni dalla concessione, **ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente**;

3. **Relazione tecnica del progetto di cui all'Allegato B** in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato e indicazione degli indicatori di risultato.

La relazione deve essere redatta da professionisti abilitati per le materie di competenza;

4. **Dichiarazione di congruità dei costi per la fornitura di TUTTI i beni/servizi previsti dal progetto e per le spese generali sottoscritta dal legale rappresentante (allegato C)**, con allegati almeno tre preventivi afferenti ad operatori economici diversi per ciascuna fornitura (corredati da email o PEC di richiesta, e-mail o PEC di risposta, ed eventualmente contratto o lettera di incarico). Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:

- essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità;
- essere confrontabili. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;
- prodotti da soggetti che non sono imputabili a un unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;

Per le spese non ancora sostenute è ammessa la presentazione di un unico preventivo solamente in caso di documentata esclusività del fornitore.

5. **Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;**

6. **Elenco dei documenti allegati alla domanda.**

Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale. La documentazione già detenuta da pubbliche amministrazioni non potrà essere richiesta al beneficiario ove acquisibile d'ufficio

Articolo 14 Criteri di selezione

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri elencati nella tabella che segue ed attribuibile al progetto sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso e il coefficiente C il cui valore, tra 0 e 1, misura il grado di soddisfacimento del requisito. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Considerata la natura dei soggetti ammissibili, delle operazioni contemplate nell'Avviso, nonché degli interventi proponibili, sono stati valorizzati i soli criteri ritenuti pertinenti. Il calcolo del punteggio per ogni criterio di selezione P_i è dunque dato da: $P_i = C_i \times P_{si}$

dove:

- i rappresenta l' i -esimo criterio di selezione
 - C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) verrà comunque approssimato alla seconda cifra decimale qualora derivante da un calcolo matematico
 - P_i è il peso dato all' i -esimo criterio di selezione. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati è pari a 100.
- Il punteggio complessivo P dato ad un'operazione o gruppo di operazioni sarà dato da: $P = \sum_i P_i$

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (P_s)	Punteggio $P = C * P_s$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)			Non applicabile
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)			Non applicabile
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				

SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)			Non applicabile
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022			Non applicabile
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale			Non applicabile
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)			Non applicabile
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	C=0 R5=1; C=0,50 Se R5 = 2 o 3 C=1 R5>3	15	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	15	
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)			Non applicabile
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (R8)			Non applicabile
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi o nelle lagune(R9)			Non applicabile

CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1 Media C=0,50 Q1=bassa C=0,25	15	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	

Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)			Non applicabile
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)			Non applicabile
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)			Non applicabile
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	10	
Q7	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	5	
Q8	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)			Non applicabile
Q9	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q9)	Q9 =SI C=1 Q9 =NO C=0	10	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	SO1=1 C=0 SO1=2 C=1	5	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco (O2)			Non applicabile
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo((O3)			Non applicabile
SO4	L'iniziativa riguarda la gestione e l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, par. 6 del Reg. (UE) 2014/1143 (O4)			Non applicabile

SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso la decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO2, riduzione gas serra) (O5)			Non applicabile
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura (O6)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		Non applicabile
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo e/o di prodotto((O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	10	
SO8	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O8)			Non applicabile
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della pesca (O9)			Non applicabile
SO10	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze (O10)			Non applicabile
SO11	L'iniziativa prevede investimenti per limitare l'uso di contenitori plastici non riciclabili a bordo delle imbarcazioni da pesca(O11)			Non applicabile
SO12	Esistenza di un <i>business plan</i> o di un piano d'azione per garantire la sostenibilità economica del progetto (O12)			Non applicabile
SO13	L'iniziativa prevede investimenti volti a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati (O13)	O13=NO C=0 O13=SI C=1	5	
SO14	L'operazione prevede investimenti volti all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture			Non applicabile
SO15	L'iniziativa prevede investimento per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati e a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca. (O15)			Non applicabile
	Totale		100	

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

In caso di ex-aequo (parità di punteggio) si darà preferenza alla domanda pervenuta in data antecedente tra quelle pervenute.

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 alla quale si rinvia.

La mancata realizzazione di attività in relazione alle quali sono stati attribuiti punteggi comporta in fase di valutazione della domanda di SALDO la revisione del punteggio complessivamente attribuito in fase di ammissibilità. Qualora agli esiti della revisione l'iniziativa progettuale dovesse raggiungere un punteggio inferiore a 40 punti o si venisse a trovare in una posizione in graduatoria tale da essere ammissibile ma non finanziabile, si procederà alla revoca del contributo.

Articolo 15 indicatori

15.1 Indicatori di risultato

La proposta di progetto deve contribuire inoltre al raggiungimento degli obiettivi della strategia del PN FEAMPA conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, che prevede per questa azione:

Codice Operazioni	Codice Indicatore	Descrizione	Unità di misura
21	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero
21	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale degli indicatori sopra riportati, anche qualora uno di essi assuma valore 0 o risulti non pertinente (np). Non potranno essere ammesse iniziative per le quali tutti gli indicatori assumono valore previsionale pari a 0 o risultino non pertinenti. In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

15.2 Coefficiente climatico ambientale

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

- percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE%	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti	111402	40	40

Articolo 16 - Valutazione

Il Gal Pesca Abruzzo è preposto alla valutazione di ricevibilità, di ammissibilità ed all'istruttoria tecnica delle istanze pervenute.

Le domande pervenute vengono classificate attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. Le domande sono protocollate con numerazione univoca e progressiva, a ciascuna istanza di contributo è attribuito un codice pratica univoco e progressivo.

Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 giorni, prorogabili in coerenza con quanto disciplinato dalla L. 241/1990, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande previsto nell'Avviso pubblico.

L'istruttoria comprende tre fasi:

1. Ricevibilità della domanda

Per ogni domanda presentata deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto dei seguenti criteri:

- domanda presentata dal legale rappresentante dell'Ente o da suo delegato secondo le modalità previste dal presente avviso
- rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione;
- completezza dei dati riportati nel modello di domanda;
- corretta sottoscrizione del modello di domanda (la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto avente potere di firma). Nel caso di firma autografa dovrà essere allegato il documento di identità.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente archiviazione della stessa e comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

2. Ammissibilità

Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nello specifico articolo 10.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento; la decisione viene comunicata con nota contenente le motivazioni dell'esclusione al richiedente.

Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, rese nell'ambito di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si procede all'archiviazione dell'istanza, con relativa comunicazione dell'esclusione al titolare.

Per le domande ammissibili segue la fase di istruttoria tecnica della domanda che include:

- la verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- l'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno;
- la verifica della coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese e delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni attuative o dai regolamenti. Le suddette verifiche sono necessarie per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento; Verifica la coerenza della domanda di contributo con i parametri di cofinanziamento specificati all'art. 9.

Nell'ambito del procedimento, il GAL può richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria

3. Valutazione di merito

Per le domande i cui controlli hanno dato esito positivo e la documentazione presentata sia completa, si prosegue con l'attività istruttoria di valutazione del progetto e alla contestuale attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione degli interventi fissati dall'Avviso pubblico.

A parità di punteggio è inserita in graduatoria prioritariamente la domanda pervenuta in data antecedente tra quelle pervenute

Ai sensi della convenzione sottoscritta con l'O.I. Regione Abruzzo e del Manuale delle Procedure e dei controlli della Regione Abruzzo, il GAL Pesca Abruzzo esegue l'istruttoria delle istanze pervenute e redige la proposta di graduatoria dei soggetti ammissibili e di quelli non ammissibili e quantifica il contributo spettante. Trasmette al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della regione Abruzzo le domande pervenute complete della documentazione a corredo e la documentazione istruttoria prodotta.

In seguito al nulla osta del Servizio relativo al controllo dell'istruttoria in oggetto, il GAL Pesca Abruzzo approva con proprio atto la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi e di quelli non ammessi, la inserisce nel SIGEPA, la pubblica sul proprio sito web e la notifica al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, che provvederà (a seguito della trasmissione di eventuale altra documentazione richiesta) all'emanazione dei provvedimenti di attribuzione del vantaggio economico indicando i soggetti beneficiari ed i relativi importi di contribuzione pubblica da concedere.

La pubblicazione della graduatoria assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito.

Le determine di concessione saranno adottate all'esito della ricezione della comunicazione di accettazione del contributo ammesso da parte del beneficiario.

Articolo 17 – Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe



Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate entro 10 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe).

Il progetto è considerato concluso quando è completata la realizzazione fisica delle attività, quella finanziaria (tutti i pagamenti sono stati quietanzati) ed è trasmessa al concedente la rendicontazione

L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine;

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati esclusivamente in euro, entro 10 mesi a partire dalla data di ricezione della comunicazione della concessione del contributo. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche della competente struttura dell'O.I. Regione Abruzzo.

In ogni caso può essere concessa **una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante**. Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe soltanto se motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

La domanda di proroga deve essere presentata esclusivamente via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), e deve essere firmata digitalmente in formato PAdES o con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) dal soggetto avente potere di firma. Salvo in casi debitamente giustificati e autorizzati, le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi e la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere presentate entro il termine fissato per la conclusione delle attività progettuali.

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione, comunque per un periodo non superiore a numero mesi 4 della tempistica prevista per la realizzazione dell'investimento riportata nelle disposizioni del presente Avviso, tenendo in considerazione anche le esigenze contabili dell'ufficio.

Articolo 18 - Varianti

Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

La domanda di variante deve essere presentata esclusivamente via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) e deve essere firmata digitalmente in formato PAdES o con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere

corredata da copia di documento di identità in corso di validità) dal soggetto avente potere di firma. Le domande non firmate digitalmente o non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili; dell'esito della verifica sarà data comunicazione al beneficiario, il quale avrà facoltà di presentare nuovamente la domanda nelle forme prescritte.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica e fotografica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione deve essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata. L'istruttoria della richiesta di variante è effettuata dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto.

Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non possono essere autorizzate varianti che comportino:

- una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario. Possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni ed in ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'opera/progetto/investimento stesso i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in
- posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo delle eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Ai fini del predetto divieto, non costituiscono economie le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. In ogni caso, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati solo dopo l'inoltro della richiesta di variante. La realizzazione della variante prima della formale approvazione non comporta alcun impegno per l'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

L'esecuzione di una variante accertata in sede di verifica e non sottoposta alla preventiva autorizzazione comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla revoca del contributo concesso.



La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte di Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità.

In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi

Non sono considerate varianti le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate (categorie afferenti alle macrocategorie OG per opere generali e OS per opere speciali), oltre tale percentuale è da intendersi variante in corso d'opera. Per quanto attiene i lavori pubblici le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, sono concesse comunque, nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 36/2023) previa acquisizione di una relazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal RUP, che descrive la situazione di non imputabilità alla stazione appaltante, di non prevedibilità al momento della redazione del progetto o di consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Eventuali deroghe alla soglia massima della variante potranno essere consentite solo in presenza di eventi eccezionali, imprevedibili o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati e motivati.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, o le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Sono considerati adattamenti tecnici del progetto:

- il cambio fornitore;

- la sostituzione di un'attrezzatura con altra funzionalmente equivalente (ad esempio modifica della marca o del modello dell'attrezzatura acquistata);
- modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole **categorie dei lavori ammesse e approvate** (categorie afferenti alle macrocategorie OG per opere generali e OS per opere speciali).

La realizzazione di un adattamento tecnico che comporti una variazione di spesa superiore al limite consentito del 10% sarà soggetta alla regolamentazione prevista per le varianti.

Gli adattamenti tecnici devono essere comunicati al Servizio Sviluppo locale ed Economia Ittica prima della loro realizzazione. L'esecuzione di adattamenti tecnici accertati in sede di verifica della rendicontazione finale non preventivamente comunicati ovvero comunicati a seguito della loro realizzazione, potranno comportare il mancato riconoscimento degli stessi e, in relazione alla funzionalità complessiva del progetto e dell'operazione di riferimento, l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

L'eventuale maggiore spesa derivante dalla realizzazione dell'adattamento tecnico, rimangono a carico del beneficiario.

Articolo 19 – Modalità di rendicontazione

19.1 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la



fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare. f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP) Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

19.2 Documenti giustificativi di spesa

I giustificativi di spesa sono i documenti che dimostrano il sostenimento di determinate spese, che pertanto devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità. La documentazione giustificativa deve essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa. La fattura da presentare per la rendicontazione, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- titolo del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del PN FEAMPA;
- indicazione del PN FEAMPA 2021/2027 cofinanziato dalle risorse UE e dell'Obiettivo Specifico;
- estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- numero e data della fattura/documento giustificativo;
- data di fatturazione che rientri nel periodo di eleggibilità della spesa;
- estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, Codice Fiscale o Partita IVA, ragione sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc) conformi con quelli previsti nel contratto;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- estremi identificativi del conto corrente intestato al soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

Le fatture carenti di informazioni vanno integrate secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate

I documenti quali fatture, ricevute fiscali, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - AZIONE 7.A.3 GAL PESCA ABRUZZO- CUP"

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante quanto segue:

· il documento giustificativo di spesa _ _n. del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021– 2027 – AZIONE 7.A.3 GAL PESCA ABRUZZO – CUP

· il documento giustificativo di spesa viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto (indicare il bene)” ed il numero di matricola di fabbricazione “Matricola _ (indicare il numero di matricola del bene)”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva.

19.3 Ulteriori specifiche

Il beneficiario per le spese di personale riconducibili alle unità di costo standard deve produrre la seguente documentazione:

Per le spese relative al PERSONALE INTERNO, la rendicontazione dovrà avvenire come segue:

A. PERSONALE INTERNO

Solo per imprese, università, enti di ricerca pubblici/privati le spese del personale interno impiegato per attività di ricerca e sviluppo saranno rendicontate a costi standard unitari e dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Copia del LUL – Libro Unico del Lavoro per la documentazione dello stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro utilizzato per la realizzazione del progetto, ove previsto;
- Timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, (qualora il beneficiario sia un’Università o un Ente di ricerca pubblico vigilato dalla Pubblica Amministrazione, sono ammessi anche i timesheet integrati di norma utilizzati per la rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto dell’Unione Europea, purché comprensivi delle informazioni richieste). Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal partecipante, con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dall’interessato e dal responsabile di progetto;
- Relazione finale delle attività della risorsa coinvolta nel progetto;
- Ordine interno di servizio di assegnazione del personale dipendente alle attività del progetto (qualora il beneficiario sia un’Università o un Ente di ricerca pubblico vigilato dalla Pubblica Amministrazione, è in alternativa ammessa altra documentazione in cui si descrive il team di progetto, il personale di ricerca coinvolto e il rispettivo ruolo specifico di ciascuno);
- In caso di Ente di ricerca pubblico, documentazione contrattuale che riporti il monte ore annuo previsto per il dipendente rendicontato;
- Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro ovvero, per il personale dipendente degli Ente di ricerca pubblico, e in base alla regolamentazione interna dell’Ente di appartenenza;



- Per i dottorati e gli assegni di ricerca copia dell'atto di assegnazione degli stessi, da cui si evince la durata e attestazione di avvenuto svolgimento delle attività da parte del responsabile della ricerca;

Qualora per la realizzazione di un progetto sia previsto l'impiego di personale inquadrato dal nuovo contratto di ricerca introdotto dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, le spese del personale impiegato per attività di ricerca e sviluppo saranno rendicontate a costi reali e dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto;
- Buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali;
- Prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali;
- Timesheet firmato dal Responsabile di progetto per singolo addetto e per singolo mese;
- Prospetto riepilogativo firmato dal Responsabile di progetto con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento;
- Output utili a giustificare la spesa.

A) PERSONALE – IMPIEGO DI PERSONALE ESTERNO:

- Documentazione relativa alla procedura di selezione del collaboratore;
- Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- Lettera d'incarico/contratto sottoscritto dalle parti;
- Idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore;
- Attestazione di conformità delle attività svolte da parte del responsabile/referente di progetto debitamente firmata;
- Notule, buste paga/fatture;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei compensi netti;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e degli oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti.

B) SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO del personale non amministrativo:

- Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di progetto allo svolgimento della missione;
- Fatture/Richieste rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
- Ricevute e scontrini in originale (salvo casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto, alloggio e spese di trasporto se non fatturate;
- Titoli di viaggio;
- Mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante,

corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;

- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.);
- Documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad esempio: quote di iscrizione ecc.);
- In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa

C) ULTERIORI SPESE

- Per le spese di consulenza, contratti che definiscono, tra l'altro, oggetto e importo della prestazione e relazione che dia conto delle attività realizzate;
- Nel caso di realizzazione di studi e indagini, gli elaborati prodotti
- Nel caso di servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità) e attestazione delle presenze e della realizzazione di incontri e seminari (anche documentazione fotografica);
- Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.

Articolo 20 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione, alla presentazione dello stato finale dei lavori, oppure per tranches secondo le seguenti modalità:

- un anticipo fino al 40% del contributo concesso;
- liquidazioni di contributo alla presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) fino alla concorrenza del 90% dell'aiuto concesso;
- liquidazione di contributo a saldo alla presentazione dello stato finale dei lavori.

Domanda di pagamento dell'anticipo

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto concesso per la realizzazione del progetto.

La richiesta di anticipo deve essere presentata secondo lo specifico modello, reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e presentata a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, esclusivamente via PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- richiesta anticipazione



- delibera di approvazione della richiesta di anticipo, approvata dall'organo competente, contenente l'impegno, in caso non venissero realizzate le opere previste dal progetto, a restituire l'importo erogato, maggiorato degli interessi di legge.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede a svolgere le verifiche di conformità su tutta la documentazione presentata.

Ad esito positivo del controllo Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede al pagamento dell'anticipo.

L'importo dell'anticipo erogato viene detratto dal primo pagamento a fronte della realizzazione del progetto.

Domanda di pagamento stati di avanzamento lavori (SAL)

Sono previste erogazioni parziali (acconti) a seguito di presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) per opere e attività in corso di realizzazione. Nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di anticipo, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti se il progetto presenta uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per investimenti per i quali è stata liquidata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile e sarà liquidato il contributo accertato al netto dell'anticipazione precedentemente erogata.

Il beneficiario può richiedere l'erogazione al massimo di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso. Il beneficiario che intende richiedere il pagamento dell'acconto deve presentare via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) apposita domanda firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità), redatta secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- eventuali elaborati progettuali sullo Stato di avanzamento del progetto (contabilità di SAL, relazione tecnica che descriva l'attuazione fisica e finanziaria del SAL, elaborati grafici e documentazione fotografica di SAL ex ante ed ex-post);
- foglio di calcolo elettronico, (Excel formato CSV) di riepilogo cronologico di tutti i giustificativi di spesa presentati, che contenga almeno i seguenti elementi:

- 1) numero progressivo;
- 2) numero giustificativo;



- 3) data giustificativo;
 - 4) denominazione fornitore;
 - 5) partita IVA fornitore;
 - 6) oggetto della fornitura/prestazione;
 - 7) importo imponibile;
 - 8) importo IVA;
 - 9) importo totale;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro firmato digitalmente in formato PAdES dal rappresentante legale o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità);
 - documentazione riguardante gli affidamenti: determina a contrarre, contratto, rispetto dei requisiti di cui all'Art. 95 e seguenti del D. Lgs. 36/2023; atto di liquidazione, eventuale proroga, eventuale modifica del contratto, mandati quietanzati con evidenza della quietanza sia per la parte imponibile che per l'IVA (ove necessaria);
 - modello F24 quietanzato con indicazione della voce dove è liquidato quanto di competenza;
 - dimostrazione di aver utilizzato un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate successivamente la data di pubblicazione del presente Avviso sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo);
 - dichiarazione a firma del rappresentante legale che per il progetto e per i singoli costi specifici non sono stati ottenuti altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto affidato sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
 - fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; Le fatture quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente, in formato xml e copia in formato pdf, riportanti la dicitura “PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 7.A.3 GAL PESCA ABRUZZO - C.U.P. _____”, il titolo del progetto.
 - fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto; Le fatture quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente, in formato xml e copia in formato pdf, riportanti la dicitura “PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 7.A.3 GAL PESCA ABRUZZO - C.U.P. _____”, il titolo del progetto.
 - dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO o

TNR) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;

- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA (registri IVA e registri acquisti), oppure, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività svolta non è soggetta al regime di recupero IVA.

Acquisiti gli esiti del controllo di I livello, che possono includere anche verifiche in loco, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, se del caso, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante e predisponde l'atto di pagamento della domanda.

Le domande di SAL non firmate digitalmente o non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili e vengono archiviate.

Domanda di pagamento del Saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. Per richiedere il pagamento del saldo il beneficiario deve presentare via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), apposita domanda firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità), redatta secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, e la seguente documentazione:

- relazione conclusiva del progetto a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- foglio di calcolo elettronico, (Excel formato CSV) di riepilogo cronologico di tutti i giustificativi di spesa presentati, che contenga almeno i seguenti elementi:
 1. numero progressivo;
 2. numero giustificativo;
 3. data giustificativo;
 4. denominazione fornitore;
 5. partita IVA fornitore;
 6. oggetto della fornitura/prestazione;
 7. importo imponibile;
 8. importo IVA;
 9. importo totale.
- dichiarazione, resa dal beneficiario, ove sia riportato che i giustificativi di spesa richiesti a saldo non sono stati presentati nelle eventuali precedenti domande di pagamento di SAL.
- dimostrazione di aver utilizzato un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate



successivamente la data di pubblicazione presente Avviso sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo);

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- documentazione riguardante gli affidamenti: determina a contrarre, contratto, rispetto dei requisiti di cui all'Art. 95 e seguenti del D. Lgs. 36/2023; atto di liquidazione, eventuale proroga, eventuale modifica del contratto, mandati quietanzati con evidenza della quietanza sia per la parte imponibile che per l'IVA (ove necessaria);
- modello F24 quietanzato con indicazione della voce dove è liquidato quanto di competenza;
- dichiarazione a firma del rappresentante legale che per il progetto e per i singoli costi specifici non sono stati ottenuti altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto affidato sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, a firma del rappresentante legale;
- fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità Le fatture quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente, in formato xml e copia in formato pdf, riportanti la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 7.A.3 GAL PESCA ABRUZZO - C.U.P. _____", il titolo del progetto.
- fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto; Le fatture quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente, in formato xml e copia in formato pdf, riportanti la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 7.A.3 GAL PESCA ABRUZZO - C.U.P. _____", il titolo del progetto.
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA (registri IVA e registri acquisti), oppure, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività svolta non è soggetta al regime di recupero IVA;
- eventuali elaborati progettuali (contabilità finale dei lavori, relazione tecnica finale che descriva l'attuazione fisica e finanziaria del progetto, elaborati grafici e documentazione fotografica ex ante ed ex-post);

Le erogazioni sono subordinate alle verifiche previste dalla normativa unionale, nazionale e dal D.Lgs. 184/2025.



Le domande di saldo non firmate digitalmente, non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili e verranno archiviate.

Articolo 21 – Controlli

L'Ufficio Monitoraggio e controllo PN FEAMPA, Aiuti di Stato del servizio Sviluppo locale ed economia ittica del dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitarie ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

Articolo 22 - Obblighi specifici dell'intervento

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine, devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;

- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- realizzare il progetto per una spesa pari al 70 % del totale del progetto;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione alla Regione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;
- assicurare l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- esporre targhe o cartelloni/poster permanenti chiaramente visibili al pubblico, nel rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale:
 - rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Regione Abruzzo (<https://pesca.regione.abruzzo.it/fondo-europeo-feampa-2021-2027/documenti-programmatori>).

Articolo 23 - Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il contributo pubblico, erogato ai sensi del presente Avviso, **non** è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente. La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.



La cumulabilità è subordinata alle verifiche effettuate attraverso il Registro Nazionale Aiuti e gli altri sistemi informativi previsti dalla normativa vigente

Articolo 24 – Rinuncia al contributo concesso

È ammessa la rinuncia volontaria al contributo per il quale è stata presentata una domanda di sostegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario via posta elettronica certificata (PEC) a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica all'indirizzo dpd022@pec.regione.abruzzo.it.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è altresì consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 25 – Decadenza, Revoca del sostegno e recupero delle somme erogate

Nella fase successiva all'ammissione di un'operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione di rinuncia del beneficiario o per iniziativa del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco. La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, che esprime le relative motivazioni.

Il sostegno è revocato, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte, se viene accertato che il beneficiario non ha rispettato le norme della politica comune della pesca (PCP) per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del contributo. In caso di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Qualora Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEAMPA.

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 26- Stabilità delle operazioni, vincoli di inalienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 in tema di vincolo di stabilità e di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento. il quale prevede che, entro 5 anni dal pagamento finale (*intendendosi per tale data quella di adozione del provvedimento dirigenziale che dispone il pagamento adottato dall'OI Regione Abruzzo*), non devono verificarsi le seguenti condizioni:

1. cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
3. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola soggiace la dismissione a qualsiasi titolo, nonché la distrazione d'uso (tra i casi di distrazione d'uso va considerato anche il disuso di attrezzature dovuto alla naturale obsolescenza legata all'utilizzo che diminuisce, con il passare del tempo, la vita utile del bene.) degli investimenti, impianti ed attrezzature oggetto di contributo. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta la revoca, totale o parziale del contributo liquidato.

L'alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni non è consentita fatti salvi casi particolari finalizzati alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche equivalenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Servizio.

Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

In caso di vendita o cessione o distrazione d'uso preventivamente comunicata al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati mantenuti. In caso di vendita, distrazione o cessione in uso non comunicata verrà revocato l'intero contributo che dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.

L'accadimento di qualsiasi evento che incida sul rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo deve essere debitamente comunicato e documentato al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica al fine di consentire



all'Amministrazione le opportune valutazioni. In caso di mancata comunicazione si procederà alla revoca dell'intero contributo.

Articolo 27 - Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060. Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività. La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo: fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte di Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea. I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'Amministrazione regionale ed eventuali ulteriori soggetti deputati al controllo. La documentazione può essere conservata in formato digitale secondo le regole dell'amministrazione digitale.

I documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno i seguenti:

- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;
- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.



In occasione dei controlli di primo livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa e idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente da Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

Articolo 28 - Misure di informazione, comunicazione e pubblicità

Come previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 2021/1139 i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Articolo 29 - Rettifiche finanziarie e recuperi

Una volta accertata l'esistenza di un'irregolarità il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, provvede all'attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le procedure descritte nello specifico paragrafo del manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio Regione Abruzzo. Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del sostegno, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica procede al recupero delle somme indebitamente versate, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.

Articolo 30 – Ricorsi

Avverso i provvedimenti amministrativi con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

1. ricorso amministrativo nelle forme, termini e modalità di cui al D.P.R. n. 1199 del 1971 e s.m.i., per gli atti amministrativi non definitivi;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente nelle forme, termini e modalità di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 1199/1971 e s.m.i..

Articolo 31 - Informativa e trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali gli interessati a presentare istanza di accesso ai benefici del presente Avviso sono informati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento delle attività istruttorie e per l'erogazione dei relativi benefici, i dati personali sono trattati secondo i termini indicati nella pagina istituzionale della



regione Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy> I diritti dell'interessato possono essere fatti valere anche nei confronti: del Dott. Francesco Di Filippo soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali con Delega (DAT) da parte della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'Art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018), Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia ittica, mediante comunicazione scritta all'indirizzo dpd022@regione.abruzzo.it ovvero dpd022@pec.regione.abruzzo.it ovvero francesco.difilippo@regione.abruzzo.it;

Inoltre, è titolare del Trattamento dati il GAL Pesca Abruzzo, contattabile all'indirizzo e-mail info@galpescaabruzzo.it, PEC galpescaabruzzo@pec.it e il Responsabile per la Protezione dei Dati è: Donatella D'Andrea direttore del GAL Pesca Abruzzo, contattabile all'indirizzo e-mail: direttore@galpescaabruzzo.it.

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PN FEAMPA 2021/2027, alle Disposizioni Procedurali dell'O.I. Regione Abruzzo, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il Responsabile del progetto è:

Direttore del GAL PESCA ABRUZZO